

DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),
Marialuisa NAVARRA (Perugia)


COMITATO EDITORIALE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo),
Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Marco Urbano SPERANDIO
(Roma Tre)

COMITATO SCIENTIFICO

Francesco AMARELLI (Napoli Federico II), Francesco ARCARIA (Catania),
Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna), Mariagrazia BIANCHINI (Genova),
Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel
CARRIÉ (Paris EHESS), Felicianonio COSTABILE (Reggio Calabria), Victor
CRESCENZI (Urbino), Lucio DE GIOVANNI (Napoli Federico II), Lietta DE
SALVO (Messina), María Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo
FASCIONE (Roma Tre), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo
FUSCO (Macerata), Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Stefano
GIGLIO (Perugia), Peter GRÖSCHLER (Mainz), Carlo LANZA (Università della
Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio LICANDRO
(Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo
LORENZI (Perugia), Andrea LOVATO (Bari), Francesco Maria LUCREZI
(Salerno), Marialuisa NAVARRA (Perugia), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo
PEPPE (Roma Tre), Salvatore PULIATTI (Parma), Boudewijn SIRKS (Oxford),
Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

A partire dal XVIII volume, la pubblicazione dei contributi, non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico a collaborare all'opera, è subordinata alla valutazione positiva espressa da due studiosi facenti parte del Comitato Scientifico oppure di settori scientifico-disciplinari attinenti alla materia trattata, nel rispetto dell'anonimato di autore e valutatori.



Francesco Amarelli

*nihil dulcius est, bene quam munita tenere
edita doctrina sapientum templa serena*

(LUCR. II.7-8)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA
ROMANISTICA
COSTANTINIANA

XXV

LA COSTRUZIONE DEL TESTO
GIURIDICO TARDOANTICO

CULTURE, LINGUAGGI,
PERCORSI ARGOMENTATIVI E STILISTICI
IN ONORE DI FRANCESCO AMARELLI



 ali&no
EDITRICE

Il volume è stato curato da C. Lorenzi e M. Navarra

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono
tematiche del Convegno 2021
dell'Accademia Romanistica Costantiniana
organizzato in collaborazione con
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV

La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici

in onore di Francesco Amarelli

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, alieno editrice, 2023

pp. 688; 24 cm

ISBN 978-88-6254-292-0

ISSN 1973-8293

© 2023 by Università degli Studi di Perugia

www.alienoeditrice.net

info@alienoeditrice.net

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto dell'editore nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e da qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, né fotocopiata, registrata o trattata da sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni.

LUCIANO MINIERI
Università della Campania "Luigi Vanvitelli"

GLI APPELLATIVI DEL POTERE.
NOTE SULLA INTITOLAZIONE IMPERIALE
NEL TARDOANTICO

1. Gli studiosi hanno, nel tempo, prodotto dei veri e propri elenchi di termini con cui gli imperatori romani (e/o le loro cancellerie), durante il periodo tardoantico, tendevano ad autodefinirsi e/o a rappresentare loro caratteristiche personali e morali. I termini che ricorrono più spesso sono *Nostra Serenitas*, *Tranquillitas*, *Lenitudo*, *Lenitas*, *Clementia*, *Indulgentia*, *Nostra Pietas*, *Mansuetudo*, *Magnificentia*, *Nostrum Numen*, *Coeleste Oraculum*, *Celsitudo Imperialis*, *Sublimitas*, *Excellentia Imperialis*, *Nostra Aeternitas*, *Maiestas Imperialis*, *Perennitas*.

La dottrina ha finito per considerare in qualche modo i termini come tutti eguali, impiegati per autodefinire gli imperatori e per sottolinearne, in modo anche programmatico, le loro qualità, così come nel caso di Piganiol il quale, ne *L'Empire Chrétien*¹, riporta l'elenco a proposito della "figure idéale dell'empereur" o di Pietro de Francisci che ne parla a proposito della deificazione della figura dell'imperatore².

¹ A. PIGANIOU, *Histoire romaine. 4.2. L'Empire Chrétien (325-395)*, Paris 1947, 304 ss., part. 309 s.

² P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, 3, Milano 1936, 97 ss., part. 99, il quale sottolinea come "nelle leggi e negli atti la persona del monarca è indicata con ampie e sonanti perifrasi". Lo studioso aggiunge che ovviamente espressioni simili vengono a volte impiegate per indicare, a seconda dei gradi, anche i destinatari dei provvedimenti "ma lo stile non è perciò meno significativo". Per la definizione dei magistrati sembra, tuttavia, che si adoperino particolarmente *Vostra Magnificentia*, *Illustris Magnificentia*, *Illustris Auctoritas tua* (si v. a puro titolo di esempio C. 12.49(50).6 nella quale il *praefectus urbi Severus* viene definito così da Arcadio e Onorio) o ancora *Excellentia Tua*.

Più di recente Franco Amarelli³ e Pilar Pavón Torrejón⁴ hanno riservato spazio a questi elenchi. Amarelli, in particolare, per spiegare l'apparente antinomia tra la particolare crudeltà della legislazione criminale di Costantino e il frequente appello alla *Humanitas* spesso presente nella legislazione di quell'imperatore, ha proposto un altro elenco del quale fanno parte l'*Humanitas*, la *Clementia*, la *Lenitas*, la *Serenitas*, la *Moderatio*, la *Mansuetudo*⁵.

Ora, al di là della soluzione del problema sollevato dallo studioso napoletano⁶, è molto probabile che dagli elenchi proposti dalla dottrina debba essere espunta la *Serenitas* – alla pari di *Tranquillitas* e in modo più sfumato di *Magnificentia*, *Sublimitas* e *Nostra Aeternitas* – perché credo che, se tutti gli altri termini indichino caratteristiche singole di un imperatore o sue propensioni all'emettere certi tipi di provvedimenti di favore soprattutto nei confronti dei rei⁷, con la su riportata espressione

³ F. AMARELLI, *Vetustas-Innovatio. Un'antitesi apparente nella legislazione di Costantino*, Napoli 1978, 120 ss., part. 128

⁴ P. PAVÓN TORREJÓN, *La cárcel y el encarcelamiento en el mundo romano*, in *Anejos de AEspA*, 27, Madrid 2003, 207 ss., e soprattutto nt. 366, contributo che si incentra sul carcere e sull'incarceramento e che elenca, a fianco della *Humanitas*, la *Clementia*, la *Serenitas*, la *Moderatio* e la *Mansuetudo*.

⁵ F. AMARELLI, *Vetustas-Innovatio* cit., 128.

⁶ F. AMARELLI, *Vetustas-Innovatio* loc. cit., il quale afferma che "l'alternanza tra la crudeltà di alcune norme penali e la *humanitas* ... trova ... la sua spiegazione nella discendenza da Lattanzio dei fondamenti teorici dell'opera legislativa del principe".

⁷ Su queste modalità dell'operare del *princeps* e soprattutto sulla *Clementia* e sulla *Indulgentia* vi è una enorme bibliografia. Qui si citano solo alcuni volumi e/o articoli rinviando anche alle citazioni da essi riportate: M.P. CHARLESWORTH, *The virtues of a Roman Emperor. Propaganda and the creation of Beleaf*, in *PBA*, 1937, 105 ss.; J. GAUDEMET, '*Indulgentia principis*', in *Conferenze romanistiche*, 2, Milano 1967, 3 ss.; E. MALASPINA, *La teoria politica del De Clementia: un inevitabile fallimento*, in *Atti del Convegno Internazionale "Seneca uomo politico e l'età di Claudio e di Nerone"*, Bari 2003, 139 ss.; ID., *La Clementia di Seneca tra sapientia, aequitas e humanitas, Una proposta didattica*, in *Chronos*, 26, 2008, 49 ss.; F. BESSONE, '*Clementia*' e '*philantropia*'. *Atene e Roma nel finale della Tebaide*, in *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici*, 62, 2009, 179 ss.; B. GIROTTI, *Assolutismo e dialettica del potere nella corte tardoantica*, Milano 2017, 7 ss. part. 89 ss.; F. FASOLINO, '*Indulgentia principis*' ed emenda: aspetti della politica criminale nell'Impero Romano tra IV e VI sec. d. C., in *Vergentis*, 4, 2017, 179 ss.; E. DELLA CALCE, *La clemenza negli 'ab urbe condita libri': tra percezione liviana e ideologia augustea*, in *La Biblioteca di Classico Contemporaneo*, 10, 2019, 1 ss. Cfr. anche J.-M. CARRIÉ,

si sia inteso, invece, indicare, a mio parere, qualcosa di diverso e in particolare una modalità di autodefinirsi dell'imperatore stesso⁸.

2. Ma veniamo al termine *Serenitas* che costituisce l'oggetto precipuo della nostra indagine e che è presente nelle fonti con le due varianti di *Nostra Serenitas* e *ex Nostra Serenitate*⁹. Si tenterà inizialmente di definirne una etimologia, evidenziandone l'uso diretto e quello traslato per poi passare ad individuarne il primo caso di utilizzo da parte delle fonti giuridiche e a tentarne, infine, di comprenderne il possibile significato.

Come è facile notare la parola *Serenitas* deriva da *serenus*¹⁰ e sta ad indicare in senso proprio la situazione di un tempo atmosferico senza nuvole e senza precipitazioni, asciutto e senza acqua, come si ricava da

La "munificence" du Prince. Les modes tardifs de désignation des actes impériaux et leurs antécédents, in *Institutions, société et vie politique dans l'Empire romain au IV^e siècle ap. J.-C.*, Rome 1992, 411 ss. Si segnalano pure atti di convegni dedicati a questo tema tra cui in particolare G. PICONE, a cura di, '*Clementia Caesaris*'. *Modelli etici, parentesi e retorica dell'esilio*, Palermo, 2008, *passim* (tra i contributi, in particolare, G. PICONE, *Il paradigma Marcello. Tra esilio e 'clementia Caesaris'*, ivi, 53 ss.) e quelli del Convegno su *Miseratio e perdono in età tardoantica: 'virtus' o 'vitium'?* *Prospettive storiche, giuridiche e sociali e realtà territoriale* (Parma, 1-2 dicembre 2016), pubblicati in *Koinonia*, 43, 2019, 495 ss.

⁸ Che questa asserzione sia molto verosimile mi sembra si possa implicitamente ricavare anche da quanto sostenuto da Francesco Fasolino, (*'Indulgentia principis'* cit., 203) il quale, pur elencando le tipiche virtù di un imperatore (*'Indulgentia*, così come *'humanitas*, la *'mansuetudo*, la *'clementia* etc. (che) rappresentano ... il corpus delle virtù etiche imperiali sulle quali si legittima l'assoluta preminenza del *princeps* nell'ambito dell'ordinamento politico istituzionale dell'impero" e sulle quali "si giustifica, altresì, l'attribuzione al suo insindacabile giudizio del metro della liceità e della giustizia nella concreta azione di governo") non nomina assolutamente la *Serenitas*.

⁹ Le due espressioni credo possano presentare una diversa sfumatura di significato nel senso che con *Nostra Serenitas* il *princeps* intenda parlare di sé stesso utilizzando la prima persona (o la terza) plurale mentre con l'impiego di *Ex Nostra Serenitate* si può forse voler intendere "sulla base della nostra Serenità" con un significato pur simile alla prima espressione ma che in qualche modo si avvicina anche alla definizione di una semplice qualità dell'imperatore.

¹⁰ In questo senso AE. FORCELLINI, *Lexicon totius Latinitatis*, 4, Patavii 1926², rist. Patavii 1965, 328 sv. *Serenitas* e A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionnaire étimologique de la langue latine. Histoire des mots*, Paris 1967, 207 s., sv. *Serenus*.

una serie di fonti quali il *De divinatione* di Cicerone¹¹, l'*ab urbe condita* di Livio¹², la *Naturalis historia* di Plinio il vecchio¹³ e il *de re rustica* di Columella¹⁴ ma anche il *Bellum Hispaniense* di ignoto autore¹⁵.

In altre fonti il termine è, invece, impiegato nel suo significato traslato di *Prosperitas* e di *Tranquillitas* (ancora una volta ritorna la *Tranquillitas* che, come si è prima detto, è un altro dei termini utilizzati nelle disposizioni imperiali per l'autoidentificazione da parte di svariati imperatori) per indicare la condizione di una persona, per l'appunto serena, in una situazione di tranquillità e imparzialità. Tra tali fonti si possono ricordare, oltre al già citato Livio¹⁶, anche il *De*

¹¹ CIC., *de div.* 2.45.94: *Sed quae tanta dementia est, ut in maxumis motibus mutationibusque caeli nihil intersit qui ventus, qui imber, quae tempestas ubique sit? Quarum rerum in proximis locis tantae dissimilitudines saepe sunt, ut alia Tusculi, alia Romae eveniat saepe tempestas; quod qui navigant maxume animadvertunt, cum in flectendis promunturiis ventorum mutationes maxumas saepe sentiunt. Haec igitur cum sit tum serenitas, tum perturbatio caeli, estne sanorum hominum hoc ad nascentium ortus pertinere non dicere (quod non certe pertinet), illud nescio quid tenue, quod sentiri nullo modo, intellegi autem vix potest, quae a luna ceterisque sideribus caeli temperatio fiat, dicere ad puerorum ortus pertinere?*

¹² LIV. 2.62.1-2: *Eodem anno Valerius consul cum exercitu in Aequos profectus, cum hostem ad proelium elicere non posset, castra oppugnare est adortus. Prohibuit foeda tempestas cum grandine ac tonitribus caelo deiecta. Admirationem deinde auxit signo receptui dato adeo tranquilla serenitas reddita ut velut numine aliquo defensa castra oppugnare iterum religio fuerit. Omnis ira belli ad populationem agri uertit.*

¹³ PLIN., *n.b.* 18.80.351: *Tertio loco stellarum observationem esse oportet. discurrere hae videntur interdum, ventique protinus sequuntur, in quorum parte ita praesagiare. caelum cum aequaliter totum erit splendidum articulis temporum, quos proposuimus, autumnum serenem praestabit et frigidum. si ver et aestas non sine refrigerio aliquo transierint, autumnum serenum ac densum minusque ventosum facient. autumnus serenitas ventosam hiemem facit. Cfr. anche 18.87.362 e 10.86.188.*

¹⁴ COL., *de re rust.* 3.1 i.f.: *Caelum porro neque niuale uinea, sicut praedixi, nec rursus aestuosum desiderat, calido tamen potius quam frigido laetatur, imbribus magis quam serenitatibus offenditur et solo sicco quam nimis pluuiio est amior; perflatu modico lenique gaudet, procellis obnoxia est. atque haec maxime probabilis caeli et soli qualitas.*

¹⁵ PS. CAES., *de bell. Hisp.* 29: *Hoc accedebat ut locus illa planitie aequitate ornaretur, et diei solisque serenitate ut mirificum, ut optandum tempus prope ab diis immortalibus illud tributum esset ad proelium committendum.*

¹⁶ LIV. 42.62: *<Romani> non abscedentes ab ripa Penei transtulerunt in locum tutiorem castra. eo Misagenes Numida uenit cum mille equitibus, pari peditum numero, ad hoc elephantis duobus et uiginti. per eos dies consilium habenti regi de*

ira di Seneca¹⁷ e le Storie di Alessandro Magno di Curzio Rufo¹⁸, nonché l'*Epitoma rei militaris* di Vegezio¹⁹ e le *Variae* di Cassiodoro²⁰.

Da questa breve carrellata di fonti risulta un primo indizio, peraltro quasi ovvio: il significato da attribuire al termine *Serenitas* impiegato nei provvedimenti imperiali non è certo quello di situazione meteorologica ma quello traslato di un soggetto che si trova in una condizione di tranquillità e direi quasi di imperturbabilità.

Dopo questa prima notazione, è necessario compiere un'altra precisazione a proposito di questa espressione: *Serenitas* compare nelle fonti tecniche all'incirca duecento volte – tra costituzioni del *Codex Theodosianus* e di quello giustiniano, nella *Collatio*, nelle *Novellae* teodosiane e in quelle giustiniane, nella *Collectio Avellana*, nonché nella raccolta dei concili curata dal Mansi²¹ – ma non è mai riportata nei *Digesta* né in altre collezioni di *iura*. L'assenza di *Serenitas* in queste raccolte non credo costituisca una circostanza accidentale né solo una mera casualità lessicografica ma ritengo abbia una valenza precisa. Si può, infatti, pensare che la sua mancanza rappresenti la prova che questa espressione non sia propria del linguaggio della giurisprudenza ma che appartenga, invece, al lessico delle disposizioni imperiali. Assente, insomma, non per caso ma perché si tratta di un termine

summa <rerum>, cum iam consedisset ferocia ab re bene gesta, ausi sunt quidam amicorum consilium dare, ut secunda fortuna in condicionem honestae pacis uteretur potius, quam spe uana euectus in casum irreuocabilem se daret. modum imponere secundis rebus nec nimis credere serenitati praesentis fortunae, prudentis hominis et merito felix esse. mitteret ad consulem, qui foedus in easdem leges renouarent, quibus Philippus pater eius pacem ab T. Quinctio uictore accepisset.

¹⁷ SEN., *de ira* 3.25.4: *At ille quem modo altiore omni incommodo posui tenet amplexu quodam summum bonum, nec homini tantum sed ipsi fortuna respondet: «omnia licet facias, minor es quam ut serenitatem meam obducas. Vetat hoc ratio, cui uitam regendam dedi. Plus mihi nocitura est ira quam iniuria.*

¹⁸ CURT. RUF. 10.9.5: *Quot ille tum extinxit faces! quot condidit gladios! quam tam tempestatem subita serenitate discussit!*

¹⁹ VEG., *ep.* 3.26: *Digesta sunt, imperator inuicte, quae nobilissimi auctores diuersis probata temporibus per experimentorum fidem memoriae prodiderunt, ut ad peritiam sagittandi, quam in serenitate tua Persa miratur (...).*

²⁰ CASSIOD., *var.* 2.35 per questa fonte v. infra ntt. 38 e 39.

²¹ Nelle costituzioni in lingua greca, nei Basilici e nell'*Hexabiblos* vengono utilizzati i termini paralleli di Γαληνότης e Γαληνότατος con identico significato. In questo senso P. CHANTRAINE, *Dictionnaire étimologique de la langue grecque*, Paris 1967, 207s., sv. Γαληνή.

estraneo ai giuristi tanto che essi non l'hanno mai utilizzato e/o conosciuto.

È poi necessaria un'ulteriore precisazione: se pur, come si è detto, l'insieme dei passi in cui compare *Serenitas* è costituito soltanto da costituzioni imperiali, non si può non notare che l'espressione, ad una indagine di tipo cronologico, non è mai stata utilizzata nelle disposizioni dell'età degli Antonini e dei Severi, mentre il suo primo impiego si ha solo nell'età di Gordiano III quando compare in un provvedimento di questo imperatore emanato nel 238 d. C. e relativo ai rapporti tra debitore e creditore pignoratizio e della loro relazione con la *res* oggetto del pegno²²:

C. 8.33(34).2 Imp. Gordianus III A. Iustae: Si creditor pignus iure domini a nostra serenitate possidere petiit et post formam praescripti alio anno usuras a vobis accepit, a beneficio impetrato recessisse videtur. PP. prid. Non. Dec. Pio et Pontiano cons.²³.

²² Che all'età di Gordiano III vi dovesse essere una particolare attenzione per il pegno è documentato anche da un'altra costituzione, del 239 d. C., attribuita allo stesso imperatore, che regolava gli eventuali rapporti con altre obbligazioni esistenti tra i due soggetti e le modalità della restituzione della cosa oppignorata, il cosiddetto pegno gordiano: C. 8.26(27).1.2-3 Imperator Gordianus A. Festo: 2. *Ac si in possessione fueris constitutus, nisi ea quoque pecunia tibi a debitore reddatur vel offeratur, quae sine pignore debetur, eam restituere propter exceptionem doli mali non cogeris. Iure enim contendis debitores eam solam pecuniam, cuius nomine pignora obligaverunt, offerentes audiri non oportere, nisi pro illa etiam satisfecerint, quam mutuam simpliciter acceperint.* 3. *Quod in secundo creditore locum non habet: nec enim necessitas ei imponitur chirographarium etiam debitum priori creditore offerre.* pp. id. Mart. Gordiano A. et Aviola cons. Sulla costituzione v., per tutti, E. NARDI, *Ritenzione e pegno gordiano*, Milano 1939, 53 ss., e D. SCHANBACHER, *Beobachtungen zum sog. 'pignus Gordianum'*, in ZSS, 114, 1997, 233 ss.

²³ [Se un creditore ha chiesto a Nostra Serenità di possedere per diritto di proprietà un pegno, e dopo di averne ottenuto il rescritto, ha da voi ricevuto gli interessi per un altro anno, si ritiene che abbia rinunciato al beneficio ottenuto. Pronunciata il 4 di dicembre, sotto il consolato di Pio e di Ponziano]. Un ricordo del provvedimento anche in Bas. 25.7.58. Sulla costituzione v., tra gli altri H. DERNBURG, *Das Pfandrecht nach den Grundsätzen des heutigen römischen Rechts*, Leipzig 1864, 244; P. FREZZA, *Le garanzie delle obbligazioni. Corso di diritto romano. 2. Garanzie reali*, Padova 1963, 23 ss.; J.L. ZAMORA MANZANO, *Algunas reflexiones sobre la lex commissoria y su prohibicion ulterior en el pignus*, in RIDA, 54, 2007, 529 ss., part. 530 ss.

Nel brano, inserito dai giustinianeî nel trentatreesimo titolo dell'ottavo libro del *Codex* dedicato a *De iure dominiî impetrandi*, viene riportato un rescritto relativo ad un caso di *impetratio dominiî*, cioè alla richiesta fatta all'imperatore da parte di un creditore pignoratizio (naturalmente in caso di mancato pagamento del pegno e della impossibilità di vendita a terzi) della possibilità di acquisizione di un bene dato in garanzia da parte del debitore²⁴. Se, però, quest'ultimo procedeva nel periodo di un anno al pagamento del debito e degli eventuali interessi moratori, il creditore perdeva il privilegio concesso. In altri termini se nell'anno successivo al decreto imperiale il proprietario della cosa oppignorata (e debitore pignoratizio) procedeva al pagamento degli interessi (*usurae*), il creditore non poteva più ottenere il diritto ad acquisire la completa proprietà della *res*²⁵.

²⁴ Sulla *impetratio dominiî* v., oltre a G. FRANCIOSI, *Corso storico istituzionale di diritto romano*, Torino 2014, 494 e a A. LOVATO, in A. LOVATO-S. PULIATTI-L. SOLIDORO, *Diritto privato romano*, Torino 2017², 389 ss.; A. MANICK, s.v. «*Pignus*», in *PWRE*, 20.1, Stuttgart 1941, 1239 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela del possesso in età costantiniana*, Napoli 1998, 273 ss.; C.A. CANNATA, 'Possessio', 'possessor', 'possidere' nelle fonti giuridiche del basso impero romano. *Contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell'epoca postclassica*, Milano 1962, 104 ss.; A. SACCOCCIO, *Aliud pro alio consentiente domino in solutum dare*, Milano 2008, 102 ss.

²⁵ Il passo è relativo al fenomeno del riequilibrio delle condizioni tra creditore e debitore pignoratizio, fenomeno che era stato già inizialmente regolato da una disposizione di Alessandro Severo, emanata nel 229 e riportata dai giustinianeî nello stesso libro e titolo del provvedimento che si sta qui esaminando (C. 8.33(34).1 Imperator Alexander Severus A. Nicolae: *Dominiî iure pignora possidere desiderans nomina debitorum, quos in solutione cessare dicis, exprimere et, an sollemnia peregisti, significare debuisti, dummodo scias omnia bona debitoris, qui pignori dedit, ut univèrsa dominio tuo generaliter addicantur, impetrare te non posse*. PP. XIII k. Dec. Alexandro A. III et Dione cons.) e che avrà la sua definitiva soluzione nel 320 con l'emanazione dell'editto costantiniano (CTh. 3.2.1 [= C. 8.34(35).3] Imp. Constantinus ad populum: *Quoniam inter alias captiones praecipue commissoriae legis crescit asperitas, placet infirmari eam et in posterum omnem eius memoriam aboleri. Si quis igitur tali contractu laborat, hac sanctione respiret, quae cum praeteritis praesentia quoque depellit et futura prohibet. Creditores enim re amissa iubemus recipere quod dederunt*. Dat. II kal. Feb. Serdicae Constantino A. VII et Constantio C. cons.) che vieterà completamente la *lex commissoria*, cioè la possibilità che il creditore trattenesse per sé la cosa oppignorata e senza provvedere alla restituzione del cosiddetto *superfluum*. Su quest'ultimo passo e più in generale sul divieto costantiniano A. BURDESE, *Lex commissoria e ius vendendi nella fiducia e nel pignus*, Torino 1949, 206 ss.; A. BISCARDI, *Le garanzie reali del credito*, Siena 1957; ID., *La lex commissoria nel sistema delle garanzie reali*, in *Studi in onore di E. Betti*, 2, Mi-

Si tratta di un passo molto interessante (che costituisce una tappa di un “percorso” molto affascinante e relativo al fenomeno dei rapporti tra creditore e debitore pignoratorio) ma non offre spunto alcuno per comprendere le ragioni dell’introduzione dell’espressione *Nostra Serenitas*. L’uso di questo termine nel brano, infatti, non sembra avere nulla a che fare con l’essenza stessa del rescritto e neppure con l’istituto del pegno di cui viene esaminato nel brano di Gordiano soltanto un particolare e preciso aspetto.

Stando così le cose bisogna allora ritenere che non si possa ricavare direttamente alcuno spunto dal contenuto del passo e ci si debba limitare all’ipotesi che l’uso di *Serenitas* possa dipendere forse dai rapporti di questo imperatore con la parte orientale dell’Impero Romano. Intendo cioè ipotizzare, pur mancando qualsiasi riferimento nelle fonti, che la cancelleria di Gordiano possa aver mutuato l’espressione dalle pratiche proprie delle corti persiane e/o sassanidi²⁶.

3. Prima di procedere alla trattazione dell’ultimo aspetto di questa indagine e cioè al tentativo di individuare un possibile significato da attribuire a *Serenitas*, occorre, per meglio esplicitare quanto finora affermato, soffermarsi brevemente su un paio di brani, tra i tanti in cui compare l’espressione, che mi sembrano particolarmente significativi.

Il primo passo, che è stato da me già esaminato in altro contesto²⁷,

lano 1962, 573 ss.; ID., *Appunti sulle garanzie reali in diritto romano*, Milano 1976, 150 ss.; B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 3, Milano 1954, 257; A. CENDERELLI, *Divieto della lex commissoria, principio generale o regola occasionale*, in *Atti del Seminario sulla problematica contrattuale in Diritto Romano*, 1, Milano 1987, 255.

²⁶ In questo senso A. Piganiol (*Histoire romaine* cit., 310 s.) il quale, pur non nominando questo passo e neppure Gordiano, afferma in generale che “la figure de l’empereur de Bas-Empire est composée de traits hétéroclites. Certains sont empruntés à la plus vieille tradition de Rome” mentre altre caratteristiche – soprattutto per quanto riguarda i riti dell’etichetta di corte – possono derivare “à la cour sassanide”, come nel caso delle “mains voilées de celui qui tend un objet au prince”, riportando un passo di Ammiano Marcellino (AMM. 16.5.11: *inductis quadam solemnitate agentibus in rebus in consistorium ut aurum acciperent, inter alios quidam ex eorum consortio, non ut moris est pansa chlamyde sed utraque manu cavata suscepit. et imperator “rapere” inquit “non accipere sciunt agentes in rebus”*) relativo al comportamento tenuto da alcuni *agentes in rebus* durante una udienza.

²⁷ L. MINIERI, *Su un aspetto poco conosciuto della gestione dei ‘pistrina’ nella Roma tardo antica*, in *Dalla Facoltà al Dipartimento. Raccolta di Scritti giuridici*, Napoli 2012, e ora in *SDHI*, 79, 2013, 329 ss., con altre fonti e ulteriore bibliografia.

riguarda l'utilizzo nei *pistrina* dei condannati per lievi *crimina*, coloro cioè che venivano impiegati nella macinazione del grano e la cottura del pane:

CTh. 9.40.7 Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Artemio: Nullum ex his, quos pistrinis qualitas condemnationis addixerit, inperita ceteris reis indulgentia relaxari oportet, nisi aliquis speciale serenitatis nostrae meruerit reportare rescriptum. Dat. VIII id. Oct. Altino Divo Ioviano et Varroniano cons. ²⁸

Il passo riporta la notizia di una disposizione emanata da Valentiniano e Valente l'8 ottobre 364 ad Altino e che è stata poi inserita dai commissari teodosiani nel quarantesimo titolo del nono libro²⁹ che, come è noto, è dedicato alla trattazione delle pene, *De poenis*. I due imperatori disposero che i singoli funzionari locali – in questo caso Artemio *corrector Lucaniae et Bruttiorum*, come si ricava da un ulteriore brano³⁰ – dovessero inviare al più presto i condannati per crimini lievi a Roma dove dovevano essere assegnati all'*officium* del *praefectus annonae* perché venissero impiegati nei *pistrina*. Nel passo si specifica che (forse per la scarsità di unità lavorative da assegnare alle macine o per l'enorme quantità di pane da distribuire) le condanne *ad pistrina*

²⁸ [Gli Imperatori Valentiniano e Valente ad Artemio: È opportuno che nessuno tra queste persone che la natura della condanna ha inviato ai mulini sia liberata per il condono concesso ai colpevoli, a meno che qualcuno non avrà meritato di ottenere un particolare rescritto dalla Nostra Serenità. Data l'otto ottobre ad Altino e sotto il consolato di Gioviano e Varrone]

²⁹ Disposizioni simili sono contenute anche in altri luoghi riportati nello stesso titolo: CTh. 40.3, 5, 6, 9 per i quali rinvio al mio, *Su un aspetto poco conosciuto* cit., 341 ss.

³⁰ CTh. 8.3.1 Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Artemium Correctorem: POST ALIA: *Qui sese in officiis magistrorum equitum ac peditum militasse ac militare monstraverint, ab omni nominationis iniuria excusentur. Eligendi autem erunt susceptores e diversis officiis, etiam ex largitionalibus civitatum, qui utique extra palatium degunt.* Dat. XIII kal. Oct. Aquil(eia) Acc. XV kal. Nov. Salerni Divo Ioviano et Varroniano cons. Sul destinatario delle due costituzioni cfr. O. SEECK, sv. *Artemius*, in *PWRE*, 2.2, Stuttgart 1896, 1445 (n. 3); ID., *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919, 169, 216 e 218; F. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano 1993, 59, 96.

dovessero rimanere sempre valide anche nel caso di *Indulgentia* concessa ad altri condannati³¹.

Ora, al di là della determinazione dei tipi di reato per cui si veniva condannati *ad pistrina* e di quali fossero le differenze tra i prigionieri che ottenevano l'*Indulgentia* e i condannati alle macine che non acquisivano la libertà (o la sospensione della pena) se non attraverso uno speciale rescritto (*ad personam* e non per categoria) emesso specificamente dall'imperatore, ai fini di questo contributo interessa sottolineare soprattutto la distinzione tra l'*Indulgentia* e la *Nostra Serenitas*. I due concetti sono diversi tra loro perché se il primo indica un aspetto dell'attività o meglio della benevolenza dell'imperatore, il secondo costituisce un modo di definirsi dell'imperatore stesso, quasi come se parlasse di sé in terza persona³².

Altro passo particolarmente interessante ai nostri fini è una costituzione di Arcadio ed Onorio emanata il 4 aprile 413 e indirizzata al prefetto al pretorio d'Oriente Antemio³³ e relativa all'utilizzo delle torri costruite nell'ambito delle fortificazioni di Costantinopoli:

CTh. 15.1.51 (= C. 8.11.18) Impp. Honorius et Theodosius AA. Anthemio p.p.: Turres novi muri, qui ad munitionem splendidissimae urbis exstructus est, completo opere praecipimus eorum usui deputati, per quorum terras idem murus studio ac provisione tuae magnitudinis ex nostrae serenitatis arbitrio celebratur: eadem lege in perpetuum, et conditione servanda, ut annis singulis hi, ad quorum iura terrulae demi graverint, proprio sumptu

³¹ L. MINIERI, *Su un aspetto poco conosciuto* cit., 329 ss.

³² Questa riflessione non mi sembra sia inficiata da quanto di recente sostenuto da D.A. CENTOLA, *Riflessioni sull'indulgentia criminum' nella tarda antichità*, in *Koinonia*, 43, 2019, 505 ss., part. 506, (e già precedentemente in questo senso, anche se con delle valutazioni parzialmente differenti, da J. GAUDEMET, *Indulgentia principis'* cit., 3 ss., part. 7). L'a. – pur se in senso generale e non relativamente a questo specifico passo – ha sostenuto che l'indulgenza avrebbe acquisito col tempo e in alcuni testi una valenza nuova, “da sostantivo tendente a definire un aspetto dell'attività del principe ... viene addirittura quasi ad essere identificata con il principe... in qualche modo egli stesso viene considerato l'indulgenza fatta persona”, ma questa valutazione non credo la si possa riscontrare nel passo qui commentato dal momento che in esso i due termini non possano essere considerati sullo stesso piano e tendenti a definire entrambi e allo stesso modo il *princeps*.

³³ Su Antemio cfr. S. RENDINA, *La prefettura di Antemio e l'Oriente romano*, Pisa 2021, *passim*.

eorum instaurationem sibimet intelligant procurandam eorum-
que usu publico beneficio potientes, curam reparationis ac solici-
tudinem ad se non ambigant pertinere. Ita enim splendor operis,
et civitatis munitio, cum privatorum usu et utilitate servabitur.
Dat. prid. non. April. Lucio v. c. cons.³⁴

Nella costituzione viene stabilito che le torri inserite nelle fortifica-
zioni di Costantinopoli³⁵, una volta costruite, possano essere affidate in
uso a quei soggetti sul cui territorio insisteva quel tratto di muro, sotto
la condizione che quegli stessi ogni anno restaurino a proprie spese la
costruzione³⁶. Gli imperatori, poi, concludono la disposizione sottoli-
neando, con un singolare tratto di modernità, la validità di una unione
tra pubblico e privato: coniugando, infatti, l'onere del restauro affidato
ai privati con l'uso da parte di questi³⁷, la qualità dell'opera pubblica si
conserverà nel tempo.

Particolarmente interessanti ai miei fini sono le due espressioni pro-
nunciate dagli imperatori nei confronti del prefetto al pretorio Ante-
mio, parole che di sicuro rappresentano un grande elogio per lui: gli
imperatori gli riconoscono l'impegno profuso e la grande perizia im-

³⁴ [Stabiliamo che le torri del nuovo muro che fu costruito per la difesa della
splendidissima città, una volta completate le opere, siano in uso di coloro nelle terre
dei quali, e per provvedimento della capacità tecnica e cura della tua grandezza e per
decisione della nostra serenità, lo stesso muro è stato innalzato; in base alla stessa
legge per sempre, e mantenendo la condizione, che costoro ai quali appartengono
i diritti, ogni anno restaurino a proprie spese quel tratto di terra, in vista del van-
taggio che ne deriva al pubblico, qualora essi assumano l'onere del restauro. In tal
modo si conserverà la magnificenza del lavoro, la fortificazione della città con l'uso
e l'utilità dei privati. Data il 4 di aprile, sotto il consolato di Lucio].

³⁵ Non vi è dubbio che nella costituzione con *splendidissima urbs* si sia voluto
alludere a Costantinopoli, città che viene così indicata anche in altri luoghi: CTh.
15.1.32 del 395, C. 1.3.25 del 456 e C. 1.17.2 del 533. In questo senso si v. l'am-
pia indagine di J.L. CAÑIZAR PALACIOS, *From vetus Byzantium (AMM. 28.8.8) to
urbs regia: Representation of Constantinople in Late Roman Empire Laws*, in A.
DE FRANCISCO HEREDERO ET AL. (curr.), *New Perspectives on Late Antiquity in the
Eastern Roman Empire*, Cambridge 2014, 280 ss., part. 285 ss. e 301.

³⁶ Sulla costituzione v. in part. Y. JANVIER, *La législation du Bas-Empire Ro-
main sur les edifices publics*, Aix-en-Provence 1959, 274 s. con precedente biblio-
grafia e con una proposta di traduzione in francese; G. DAGRON, *Costantinopoli.
Nascita di una capitale (330-451)*, tr. Torino 1991, 88 ss., 109 ss.

³⁷ In questo senso anche G. DAGRON, *Costantinopoli* cit., 90, anche se con una
prospettiva leggermente diversa.

piegata nella costruzione delle torri (e in generale delle fortificazioni), merito della sua capacità tecnica e della sua accuratezza (*studio ac provisione tuae magnitudinis*) mentre imputano la riuscita della costruzione al loro arbitrio (*ex nostrae serenitatis arbitrio*). Pur se ad una prima occhiata le due espressioni possono risultare sullo stesso piano (e sembrare tese a rappresentare qualità tecniche e/o modalità proprie dei soggetti interessati o ancora dirette a mettere in luce le attività compiute e/o volute dall'importante magistrato e dall'imperatore), in realtà quelli che vengono messi in paragone – o per meglio dire vengono accostati – sono, da un lato, le capacità (amministrative?) di Antemio e, dall'altro, l'*arbitrium principis* dei due imperatori. In questo senso a *Nostra Serenitas* non si può attribuire altro che una sorta di modalità di definirsi dell'imperatore.

4. Resta ora da tentare di spiegare come mai sia stato utilizzato proprio il termine *Serenitas* – insieme soprattutto a *Tranquillitas* – per definire la persona stessa dell'imperatore. Dico subito che non c'è alcuna fonte da cui ricavare un qualche elemento utile per spiegare tale impiego ed anche una tarda lettera delle *Variae* di Cassiodoro³⁸, databile alla prima decade del sesto secolo e relativa ad un caso di *indulgentia* consistente nell'assegnazione di una taglia a chi avesse dato informazioni sul furto di una statua, non offre informazioni in questo senso e si limita al solito utilizzo del nostro termine (*promissio nostrae serenitatis*)³⁹.

Non essendovi alcun indizio endogeno – ricavabile, cioè, da una fonte romana anche tardoantica o bizantina – credo si possa tentare di ricavare qualche spunto utile da un dato, per così dire, esogeno rispetto

³⁸ CASSIOD., *var.* 2.35.1: *Acerbum nimis est nostris temporibus antiquorum facta decrescere, qui ornatum urbium cottidie desideramus augere. quocirca praesentibus te iussionibus ammonemus, ut de Comensi civitate aeneam statuam quae perisse suggeritur, omni animositate perquiras: spondens etiam centum aureos, si quis haec sacrilega prodere furta maluerit, quatenus promissio nostrae serenitatis trepidos ad spem confessionis invitet, quod etiam ad te destinata edicta proloquuntur. sed cum haec tamen iussa promulgaveris, si adhuc facinus secreta velaverint, post diem venerabilem locorum artifices facias congregari: a quibus sub terrore perquire quo ministro fuerit perpetratum. ab imperitis enim harum rerum statuae facilis eversio non fuisset, nisi eam temptasset movere loco magistra praesumptio.*

³⁹ Sul passo cassiodoreo v. L. DI PAOLA, *Una nota a proposito dell'indulgentia teodericiana* (Cassiod. *var.* 2,35; 36), in *Commentaria Classica*, 6, 2019 (suppl.), 79 ss.

ai nostri studi. Come è noto nella lingua italiana il termine serenissimo è impiegato (peraltro quasi esclusivamente in modo traslato perché è difficile che nella nostra lingua il superlativo venga impiegato per indicare, ad es., il clima o uno stato d'animo) per identificare una qualche figura altolocata e in particolare i Dogi veneti e poi per traslato le stesse repubbliche di Venezia e Genova nonché in epoca più recente i figli cadetti delle famiglie reali con l'aggiunta appunto della parola Altezza.

Da questo elenco risalta soprattutto un collegamento del termine con la repubblica veneta. A detta degli studiosi della storia di Venezia l'attribuzione dell'appellativo di serenissima alla città lagunare dovrebbe essere stato conferito per traslato dalla figura del Doge il quale a sua volta avrebbe mutuato l'appellativo dai reggenti di Bisanzio, dal momento che Venezia, almeno formalmente, dipese da Bisanzio fino al 1453, anno della definitiva caduta dell'impero bizantino⁴⁰.

Altri studiosi di storia veneziana hanno altresì ritenuto che per spiegare l'attribuzione del termine Serenissima a Venezia si debba collegarlo alla particolare condizione positiva ottenuta dalla città nei suoi anni migliori: essa, grazie al dominio dei mari, allo sviluppo dei commerci e alla presenza di tanti stranieri, che erano oggetto di un diffuso sentimento di particolare tolleranza, godeva di un tale clima di pace e di tranquillità che avrebbe finito per acquisire e mantenere nel tempo l'appellativo di "La Serenissima".

Un'ulteriore ipotesi – di fatto legata con la proposta precedente – è, invece, collegata alla evidente prosperità commerciale e alla autonomia politica che essa seppe mantenere fino al XVIII secolo: questo suo stato dovette renderla esente da preoccupazioni politiche e mercantili tanto da farla considerare completamente "serena" data la sua condizione economica.

Non è facile scegliere tra le varie teorie proposte per l'attribuzione di questa espressione alla città lagunare (devo anzi dire che tutte e tre mi sembrano presentare elementi positivi e forse si completano tra di loro) ma credo si possa ritenere che il termine Serenissima sia stato utilizzato

⁴⁰ Sui rapporti tra Venezia e Bisanzio, in particolare, G. RAVEGNANI, *Bisanzio e Venezia*, Bologna 2006, rist. 2020, *passim*; ID., *Bisanzio e l'Occidente medievale*, Bologna 2019, *passim*. Cfr., più in generale, D.M. NICOL, *Venezia e Bisanzio* Milano 1990, 96 ss.; E. ZORZI, *Da Venezia a Bisanzio, da Bisanzio a Venezia*, in *Ateneo Veneto. Rivista di scienze lettere ed arti*, 201, terza serie 13/1, 2014 (= in *In ricordo di Ennio Concina. Atti della giornata di studi, Ateneo Veneto 15 maggio 2014*, a cura di D. CALABI-E. MOLteni), 83 ss.

per Venezia in quanto esprimeva bene la condizione di calma e di forza non turbata, insomma, da problemi commerciali, militari, ambientali e sociali.

Se questa ipotesi può avvicinarsi al vero (pur con tutte le necessarie cautele del caso ma con una certa verosimiglianza) per Venezia, allora si potrebbe ipotizzare che l'espressione sia stata già adoperata in tal senso anche per l'imperatore romano. *Nostra Serenitas* potrebbe, cioè, indicare la sua condizione di privilegio, di superiorità rispetto a tutti gli altri soggetti, tale che nulla possa scuotere la sua calma o metterlo in difficoltà.

Il termine, insomma, potrebbe stare ad indicare uno stato interiore della persona del sovrano e un tale stato non sarebbe proiettato verso l'esterno ma solo verso l'interno, quasi come in una sorta di autocelebrazione del potere. Non sarebbe direzionato ad un comportamento immediato ma sarebbe legato ad uno stato quasi di calma e di immobilità.

Questa spiegazione potrebbe anzi consentire di recuperare anche il contesto atmosferico dell'espressione cui prima si accennava: così come, ad esempio, il mare è privo di venti e tempeste, così come il cielo si presenta senza nubi e piogge, così anche l'imperatore è pacificato ed armonioso, in una parola sereno.

Se a questo si aggiunge, poi, che gli dèi dell'Olimpo e soprattutto Giove, nella iconografia con cui vengono rappresentati, mostrano nei volti una sorta di placidità, di sicurezza e di imperturbabilità (cosa che li distingue dai comuni mortali)⁴¹, allora a maggior ragione l'imperatore, ormai divinizzato, non può che essere distaccato e sereno.

SINTESI

L'indagine qui condotta è incentrata sull'analisi delle espressioni *Nostra Serenitas* ed *ex Nostra Serenitate* con cui gli imperatori (e le loro cancellerie) si autodefinivano in tante costituzioni del Co-

⁴¹ A questo proposito mi sembra opportuno riportare un epigramma di Marziale nel quale il poeta definisce Domiziano *serenus Jovis*: MART., ep. 5.6: *Nosti tempora tu Iouis sereni cum fulget placido suoque uultu, / quo nil supplicibus solet negare.*

dex Theodosianus e del *Codex Iustinianus*. Dopo aver esaminato da vicino l'etimologia del termine *serenitas*, si è tentato di determinare quale sia stato il primo caso di impiego di questo termine e quale possa essere il suo significato. Spazio è stato dedicato anche al rapporto tra questa espressione e altri termini quali *Clementia*, *Indulgentia* e *Lenitas* che, se pur simili, si riferiscono, però, ad altre situazioni.

PAROLE CHIAVE

Definizioni dell'imperatore – *Serenitas* – *Tranquillitas*.

ABSTRACT

The research conducted here is focused on the analysis of the expressions *Nostra Serenitas* and *ex Nostra Serenitate* with which the Emperors (and their chancellerys) self-defined in many constitutions of the *Codex Theodosianus* and of the *Codex Iustinianus*. After going back to the etymology of the term *serenitas*, I have tried to discover which was his first case of application and which could be his meaning. Space was also dedicated to the link among this expression and others terms like *Clementia*, *Indulgentia* and *Lenitas* that, although similar, do refer to others situations.

KEYWORDS

Emperor's Definitions – *Serenitas* – *Tranquillitas*.

Indice generale

ANDREA LOVATO, <i>Strategie argomentative in testi giuridici di epoca tarda</i>	7
JEAN-MICHEL CARRIÉ, <i>Caratteri enunciativi della legge tardoimperiale e suoi precedenti</i>	25
DARIO MANTOVANI, <i>Presenze della giurisprudenza classica nella tarda antichità: il progetto REDHIS</i>	49
SALVATORE PULIATTI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (I)</i>	75
LUIGI PELLECCHI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (II)</i>	95
PAOLA BIAVASCHI, <i>Un esempio di economia di confine. Gestione della terra e olivicoltura nelle Tablettes Albertini</i>	155
GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO, <i>Disposizioni imperiali ed istanze cristiane in tema di scioglimento del matrimonio</i>	179
ARRIGO DIEGO MANFREDINI, <i>Serena: storia e contro-storia di una morte violenta. Per una rilettura di Zosimo 5.38</i>	209
EMILIO CAROLI, <i>La definizione del patrimonio imperiale nel linguaggio della tarda antichità: osservazioni sulla res privata principis</i>	237
PAOLO COSTA, <i>La città malata. Continuità e discontinuità di un tópos classico nella legislazione tardoantica</i>	249
GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA, <i>Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel Tardoantico</i>	283
SIMONA TAROZZI, <i>Dinamiche negli accordi matrimoniali tra legislazione imperiale e prassi: CTh. 3.5.12 e prassi visigota. Linguaggi giuridici a confronto</i>	303
LUCIANO MINIERI, <i>Gli appellativi del potere. Note sulla intitolazione imperiale nel Tardoantico</i>	323
SANTO TOSCANO, <i>Sul linguaggio della repressione penale nel diritto tardoantico</i>	339

NOEL LENSKI, <i>Law and Language in the Roman and Germanic Traditions – A Study of Liber Iudiciorum 6.4.3 and the Idea of Iniuria in Visigothic Law</i>	355
LIETTA DE SALVO, <i>Riflessi del linguaggio patristico nella normativa imperiale tardoantica. L'esempio di Agostino</i>	429
MARIATERESA CARBONE, <i>Criminis per aetatem capax sit. Osservazioni a margine di CTh. 16.6.6 pr.</i>	451
FRANCESCA REDUZZI, <i>Principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes: il linguaggio normativo nelle Novelle di Antemio</i>	467
CARLO LANZA, <i>Collatio legum Mosaicarum et Romanarum: ipotesi di paternità cristiana</i>	489
LUCIA DI CINTIO, <i>Dal prosimetro alla consuetudine. Sull'uso delle categorie esemplari nella Interpretatio Visigothorum</i>	497
LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO, <i>CTh. 1.16.7 (331) e CTh. 1.16.11 (369): due modalità diverse di costruzione e comunicazione del testo giuridico tardoantico</i>	523
FRANCESCO LUCREZI, <i>Retorica, filosofia e diritto nell'orazione De juris prudentia di Gianvincenzo Gravina</i>	547
VICTOR CRESCENZI, <i>Continuità e discontinuità tra mondo classico e età tardoantica: il contraddittorio</i>	563
FRANCESCA GALGANO, <i>Percorsi inediti dell'esperienza giuridica nell'Oriente mediterraneo: alcune riflessioni a proposito del cd. Libro siro-romano</i>	593
FEDERICO PERGAMI, <i>La tecnica normativa e il linguaggio della cancelleria imperiale nel Codice Teodosiano</i>	609
LEO PEPPE, <i>Fortuna e sfortune degli Hermeneumata Pseudodositheana in prospettiva giusromanistica</i>	627
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, <i>Alle origini della salvezza cristiana: il principio di uguaglianza nella lettera ai Galati di San Paolo</i>	657
<i>Atti</i>	661
<i>Materiali</i>	679
<i>Quaderni di lavoro</i>	681

Questo volume è stato stampato
a Città di Castello (PG)
nel mese di Maggio 2023

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia
Tel. 075 4651075
info@alienoeditrice.net
www.alienoeditrice.net